

Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA


Prefettura di Torino



MINISTERO
DELL'INTERNO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 – 2020

Obiettivo Specifico 2, Integrazione / Migrazione legale

Obiettivo nazionale 3. Capacity building - lett. j) Governance dei servizi

Gestire l'accoglienza, formare i territori

Joëlle Long
Famiglie migranti e
definizione delle regole di
convivenza

 **Fondazione
CRT**


**IRES
PIEMONTE**




UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TORINO


Indice-sommario

1. Il diritto del migrante «alla differenza»: i contenuti
 - 1.1 Alterità nazionale e diritto all'applicazione della legge nazionale e al riconoscimento dell'efficacia di provvedimenti stranieri
 - 1.2 Il diritto al riconoscimento della propria identità culturale nell'applicazione del diritto di famiglia del Paese di accoglienza
2. Il diritto del migrante «alla differenza»: i limiti
 - 2.1 Il divieto di discriminazioni per ragioni di sesso
 - 2.2 Il divieto di discriminazioni per ragioni di nascita
3. Alcune riflessioni finali

1. Il diritto del migrante «alla differenza»: i contenuti



E ancora...



**in materia di famiglia il
cittadino straniero ha diritto
all'applicazione del proprio
diritto nazionale**

Alcuni riferimenti normativi:

- capacità matrimoniale e le altre **condizioni per contrarre matrimonio** sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio (art. 27 legge n.218/1995)
- Il **matrimonio** è valido, quanto alla **forma**, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento (art. 28 legge n.218/1995)
- I **rapporti personali tra coniugi** sono regolati dalla legge nazionale comune. I **rapporti patrimoniali** tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali (artt. 29 e 30 legge n.218/1995)
- La **separazione personale e lo scioglimento del matrimonio** sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio (art. 31 legge n.218/1995)

Esempio n.1 [Trib. Padova, 8 settembre 2017]

PADOVAOGGI  Sezioni **Cronaca**   ACCEDI

Cronaca

Tribunale riconosce divorzio "marocchino": senza attese e con dono di consolazione

Per la prima volta un giudice ha "saltato" la parte della separazione e ha applicato la legge del Marocco, Paese di origine di moglie e marito, facendo sì che i due coniugi ponessero fine immediata al loro rapporto

 Redazione
07 OTTOBRE 2017 12:55


19
Condivisioni    

Il caso

I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: (Omissis)

c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza (art. 5 comma 1° Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010 , relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale)

La
motivazione
in diritto



Il cittadino straniero ha diritto al riconoscimento di provvedimenti emessi nel Paese di origine secondo il diritto locale

Alcuni riferimenti normativi:

- Hanno effetto in Italia i **provvedimenti stranieri relativi** alla capacità delle persone nonché all'**esistenza di rapporti di famiglia** o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato (art. 65 legge n.218/1995)
- I **provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione** sono riconosciuti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, sempre che siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 65, in quanto applicabili, quando sono pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle disposizioni della presente legge, o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato ancorché emanati da autorità di altro Stato, ovvero sono pronunciati da un'autorità che sia competente in base a criteri corrispondenti a quelli propri dell'ordinamento italiano (art. 66 legge n.218/1995).

Esempio n.2 [Trib. Mantova, 10 maggio 2018]

Il Giudice Tutelare di Mantova dichiara il non luogo a provvedere in ordine alla apertura della tutela e alla nomina di tutore in favore di una minore algerina di 5 anni affidata nel suo Paese di origine tramite *kafala* a una connazionale residente in Italia

Il caso

La *kafala* è automaticamente riconosciuta in Italia ai sensi degli artt. 65 e 66 l. n. 218/95, con gli effetti del diritto algerino e quindi l'attribuzione all'affidataria della tutela legale

La
motivazione
in diritto

1.2 Il diritto al riconoscimento della propria identità culturale nell'applicazione del diritto di famiglia del Paese di accoglienza

Chi sia portatore di specificità culturali e religiose ha il diritto - nell'applicazione del diritto di famiglia del Paese di accoglienza - a un trattamento differenziato così che possa essere capita e rispettata la sua identità personale

Il rischio «giustificazionista»

attribuire aprioristicamente valore scriminante alla natura cultural-mente orientata della condotta genitoriale e giudicare la situazione del minore prevalentemente alla luce del suo background culturale


“la madre, pur tenendo molto alla figlia, si recava poche volte a visitarla, **ma ciò sembra il comune denominatore di quasi tutte le coppie di colore con prole, le quali, una volta appurate le condizioni di benessere in cui i loro figli vengono a trovarsi, non ritengono necessario seguirli nella crescita**” (da una relazione sociale cit. in Trib. Napoli, decr. 14 novembre 1994.).



Esempio n.3

2. Il diritto del migrante «alla differenza»: i limiti

Quando e come, **nella materia familiare**, la protezione del diritto del migrante «alla differenza» viene meno per esigenza di tutela di principi fondamentali dell'ordinamento ritenuti irrinunciabili?



Il rischio «neo--assimilazionista»

invocando i principi di uguaglianza e laicità dello Stato, si nega ogni rilievo alla “variabile culturale”

- chiedere al genitore straniero di utilizzare sempre la lingua italiana durante gli incontri «in luogo neutro» con la prole in affidamento familiare a terzi
- valutare come indizio di inidoneità genitoriale condotte di accudimento ed educazione «eccentriche» rispetto agli usi italiani contemporanei
- Far perdere ai minori in affidamento familiare la capacità di esprimersi nella lingua madre ed educarli a una religione diversa da quella di provenienza (es. battezzando minori provenienti da famiglie musulmane)



Esempio n.4

Occorre dunque anzitutto escludere che tutte le regole e le tradizioni di diritto interno costituiscano principi fondamentali

Quali sono i principi «irrinunciabili»?

2.1 La tutela dell'integrità fisica o morale e della libertà del familiare

«Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una **mutilazione degli organi genitali femminili** è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo (Omissis). La condanna (Omissis), comporta qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore... la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale» [art. 583bis cod.pen.]

Nessuna “**violenza**” fisica e psichica può costituire **metodo “educativo**” in quanto “incompatibile sia con la tutela della dignità del soggetto minorenne che con l’esigenza di un equilibrato sviluppo della personalità dello stesso [Cass. 23 novembre 2012, n.45859]

Esempio n.5


MGF

Esempio n.6

Punizioni corporali

2.2 Il divieto di discriminazioni per ragioni di sesso

Il **matrimonio poligamo** contravviene al diritto della donna alla parità con gli uomini, e può avere conseguenze emotive e finanziarie talmente gravi per la donna e per i familiari a suo carico che tali matrimoni dovrebbero essere scoraggiati e vietati [Comitato CEDAW, *Raccomandazione generale n. 21 (13a sessione, 1994) - Uguaglianza nel matrimonio e nei rapporti familiari*]




È contrario all'ordine pubblico e non può dunque produrre effetti in Italia il matrimonio poligamico celebrato all'estero [da ultimo Cass., 28 febbraio 2013, n. 4984]

Esempio n.7

Matrimoni poligami

2.2 Il divieto di discriminazioni per ragioni di nascita

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale [art. 30 comma 3° Costituzione]



Non può essere applicata per contrarietà all'ordine pubblico la legge nazionale del padre (nella specie egiziana, recepente in materia di "statuto personale", il diritto islamico) che gli impedisca di riconoscere la prole perché nata fuori del matrimonio [Cassazione civile, sez. I, 28 dicembre 2006, n.27592]

Esempio n.8

Filiazione fuori del matrimonio

Alcune riflessioni finali

Il diritto alla differenza del migrante deve essere sacrificato qualora il suo esercizio determini o rischi di determinare in concreto la lesione di altri diritti fondamentali considerati sovraordinati dal sistema costituzionale e internazionale di protezione dei diritti inviolabili dell'uomo

.. quindi, in concreto?

Occorre valutare caso per caso:

- il *tipo di rapporto* che lega il familiare che intende far valere il diritto alla differenza con il familiare che dovrebbe subirne le conseguenze;
- il *rango dei diritti* in conflitto;
- le *radici della differenza culturale* che si intende far valere [Lenti, Long, 2012]

Esempio n. 9 [Trib. min. Torino, 27 luglio 1999]

Il Tribunale per i minorenni di Torino dispone il rientro in famiglia di una ragazzina cinese adottata dagli zii e da questi fatta lavorare nel loro laboratorio di confezioni artigianali

Il caso

Sarebbe contrario all'interesse della minore mantenere l'allontanamento poiché risulta dagli accertamenti eseguiti che la madre adottiva ha costruito con la minore una relazione affettiva valida, al di là della sua illegittima utilizzazione nel laboratorio di confezioni (e della conseguente condanna in sede penale per sfruttamento del lavoro minorile)

La
motivazione

Le autorità devono acquisire specifici elementi di conoscenza di culture “altre”, onde comprendere se la “variabile *culturale*” possa essere nel caso in esame giuridicamente rilevante

Esempio n.10

Viena cassata sentenza che dichiara lo stato di adottabilità di una minore bengalese perché “vi è stata **scarsa** (ma ben si potrebbe dire che non vi è stata affatto) **attenzione**, soprattutto da parte del CTU, **alla questione linguistica e al paese di provenienza...** la CTU ha dimostrato di non essere consapevole della nazionalità dei genitori di M. definiti cingalesi anziché bengalesi e si è avvalsa di un mediatore culturale incapace di comunicare adeguatamente con i genitori” (Cass. civ. 7. ottobre 2014, n.21110)

Per approfondire...

Lenti, Leonardo e Long, Joëlle. 2012. Rapporti familiari e interculturalità, in *Minorigiustizia*, n.2, 7-13

Long, Joëlle. 2019. «Islam e diritto italiano della famiglia e minorile: spazi e limiti di dialogo», in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n.1, in corso di pubblicazione

Miazzi, Lorenzo. 2005. Immigrazione, regole familiari e criteri di giudizio, in *Questione Giustizia*, n.4, 760

Morozzo della Rocca, Paolo. 2012. “Minori e minoranze. Il problema delle differenze”, nel *Trattato di diritto di famiglia diretto da Paolo Zatti*, Milano: Giuffrè, 551-571.